



PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture

**Indirizzi per la definizione dei contenuti e
degli elaborati per la componente
paesistico-territoriale e indicazioni
procedurali per la predisposizione dei Piani
di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di
Settore del PTCP**

(Legge Regionale 28 ottobre 2004 n. 27)

novembre 2006

Provincia di Bergamo, novembre 2006

Il presente documento è stato elaborato dal Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture – Ufficio Pianificazione Territoriale con il supporto di Piergiorgio Tosetti, progettista del PTCP e verificato nell'ambito del "*Tavolo di lavoro Intersettoriale per i Piani di Indirizzo Forestale*" a cui partecipano il Settore Agricoltura, Caccia, Pesca e Polizia provinciale e il Settore Urbanistica. Hanno collaborato il Centro Studi sul Territorio dell'Università di Bergamo ed Enrico Calvo dell'ERSAF.

Dirigente: Giuliano Lorenzi
Referenti: Anna Nicotera
Alessandro Santoro
Fabio Zanni

per gli aspetti informatici:
Carlo Lavelli

INDICE

PREMESSA	5
CAPITOLO 1 – ELEMENTI GENERALI	6
1.1 Principi generali e obiettivi della L.R. 27/04	6
1.2 Struttura del documento.....	8
CAPITOLO 2 – RACCORDO TRA PIF E PTCP E CONTENUTI TERRITORIALI DEL PIF	9
2.1 Raccordo tra PIF e PTCP	9
2.2 Contenuti territoriali dei PIF	11
2.3 Contenuti territoriali dei PIF redatti dagli Enti Parco	12
2.4 Regime normativo degli ambiti boscati all'interno del PTCP vigente..	13
CAPITOLO 3 – IL BOSCO COME ELEMENTO CONNOTATIVO DEL PAESAGGIO	14
3.1 I contenuti paesistici del PTCP	14
3.2 Modalità di individuazione dei contenuti paesistici nel PIF.....	15
<i>A – contenuti previsionali e normativi di 1° livello</i>	15
<i>B – elementi di valenza paesistica di "2° livello"</i>	17
3.3 I concetti di "tutela" nel PTCP e nel PIF	17
CAPITOLO 4 – IL BOSCO COME COMPONENTE DELLA RETE ECOLOGICA	18
4.1 Il bosco come componente della Rete Ecologica nel PTCP e nel relativo Piano di Settore	18
4.2 Il ruolo del PIF nel disegno della Rete Ecologica Provinciale	18
CAPITOLO 5 – IL BOSCO COME ELEMENTO DELL'ECONOMIA FORESTALE E COMPONENTE DEL SISTEMA DEGLI "AMBITI AGRICOLI"	19
CAPITOLO 6 – VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE	20
CAPITOLO 7 –VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI S.I.C.	21
7.1 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	21
7.2 Valutazione di incidenza sui S.I.C.....	22
CAPITOLO 8 – MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI	23
8.1 Sintesi delle componenti territoriali del PIF	23

8.2	Elaborati obbligatori.....	24
8.3	Elaborati facoltativi.....	26
8.4	Informatizzazione dei PIF.....	27
ALLEGATO 1 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE		30
1.1	L’approvazione dei PIF secondo i disposti della L.R. 27/04, combinati con le procedure di approvazione dei Piani di Settore (compresi i casi che comportano variazioni al PTCP)	30
1.2	L’approvazione dei PIF secondo i disposti della L.R. 27/04 (D.G.R. 01.08.03 n. 7/13899 e Circolare R.L. 30.09.05 n. 41)	31
1.3	L’approvazione dei PIF quali Piani di Settore del PTCP	33
ALLEGATO 2 – SPECIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA PROVINCIA.....		34
ALLEGATO 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI		35
APPENDICE - INDICAZIONI GENERALI SUI RIFERIMENTI E I FONDAMENTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI SOGGETTI A NORMATIVA PRESCRITTIVA NEL PTCP.....		36

PREMESSA

La L.R. 27 del 2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" ha introdotto significative novità sotto il profilo pianificatorio, attribuendo, tra l'altro, una forte valenza territoriale al Piano di Indirizzo Forestale (PIF), tanto da divenire specifico Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il tema delle aree boscate, della loro gestione, tutela e valorizzazione, viene ad assumere un ruolo centrale imponendo un coordinamento tra le diverse discipline: all'interno del PIF diviene necessario, proprio per la peculiarità del rapporto con il PTCP, che il bosco venga trattato con logiche e linguaggi non soltanto connesse ad una visione più specificatamente tecnico-selvicolturale, ma anche paesistico territoriale.

Tale ulteriore visione deve riferirsi a quanto contenuto nel PTCP (in vigore da oltre due anni), che ha individuato e disciplinato le aree boscate, tenendo conto di diverse "categorie funzionali".

E' inoltre necessario considerare che tali discipline hanno effetto diretto sulla pianificazione comunale, come previsto all'art. 9 della stessa Legge Regionale.

In tale contesto si è ritenuto opportuno, attraverso la predisposizione del presente documento, fornire indicazioni operative atte a garantire la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione per quanto attiene ai contenuti paesistico-territoriali del PIF. Data anche la complessità del territorio provinciale bergamasco il documento è orientato a coordinare la "mosaicatura" dei numerosi PIF che verranno redatti dai vari enti territorialmente competenti.

Il presente documento è il risultato di un lavoro che ha visto il coinvolgimento dei Settori provinciali interessati (Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture - Agricoltura, Caccia, Pesca e Polizia provinciale - Urbanistica) e degli incaricati e professionisti a diverso titolo coinvolti nel percorso di attuazione del PTCP, al fine di garantire la coerenza tra le diverse iniziative inerenti al tema, ed è al contempo la conclusione di un processo di confronto con gli enti coinvolti (Comunità montane ed Enti gestori dei Parchi).

L'auspicio è quello di riuscire concretamente a supportare l'attività degli enti preposti alla formazione dei PIF e contestualmente fornire ai Comuni territorialmente interessati, un quadro chiaro di riferimento.

Il documento costituisce un primo riferimento che potrà nel tempo arricchirsi e perfezionarsi attraverso ulteriori successive indicazioni e aggiornamenti a seguito della sua applicazione o in recepimento dei criteri regionali previsti dalla legge e non ancora emanati.

CAPITOLO 1 – ELEMENTI GENERALI

1.1 Principi generali e obiettivi della L.R. 27/04

La L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 *"Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale"*, pone specifica attenzione a:

- la conservazione, l'incremento e la gestione razionale e sostenibile del patrimonio forestale e pascolivo, attraverso lo sviluppo delle attività selvicolturali, nonché lo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono direttamente ed indirettamente le superfici forestali;
- la programmazione e la pianificazione forestale, che deve tendere al mantenimento e all'incremento della biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali e alla economicità della gestione.

La Regione, attraverso questa legge si è posta quali **obiettivi prioritari**:

- nelle **aree montane e collinari**: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti;
- nelle **aree di pianura e di fondovalle**: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.

Nel quadro di tali finalità la legge ha introdotto alcune significative novità anche sotto il profilo pianificatorio. In particolare **il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) ha acquisito una forte valenza territoriale (art. 9), al punto da costituire specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) cui si riferisce e da sostituire, nei parchi regionali, il Piano Attuativo di Settore Boschi**, di cui all'art. 20 della L.R. 86/1983.

Il PIF infatti costituisce, per gli obiettivi strategici in materia di gestione e programmazione degli interventi e delle trasformazioni, *"strumento di analisi e indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere [...]"* (art. 8 comma 3, L.R. 27/2004).

I PIF in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione:

- delimitano le aree dove la trasformazione¹ può essere autorizzata (art.4, comma 5);

¹ "Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

- definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa (art.4, comma 5);
- possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a specifici interventi (art.4, comma 6).

Gli strumenti urbanistici comunali devono recepire i contenuti dei PIF e dei Piani di Assestamento Forestale (PAF). Inoltre la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti (art. 9, comma 3).

Nelle more dell'approvazione dei criteri e dei provvedimenti applicativi previsti dalla L.R.27/04, la Regione Lombardia ha ritenuto di dover fornire alcune prime indicazioni relative alle procedure amministrative e ad alcuni aspetti applicativi della legge attraverso diverse note esplicative e con la Circolare n. 41 del 30 settembre 2005.

Partendo da tali riferimenti, e in attesa che la Giunta regionale definisca detti criteri, si ritiene opportuno **fornire, attraverso il presente documento, indicazioni operative atte a garantire la coerenza tra i PIF e il PTCP.**

La L.R. 27/2004 stabilisce che Province, Comunità Montane ed Enti gestori di parchi, per i territori di rispettiva competenza, predispongono, sentiti i Comuni interessati, i PIF. **Tali piani sono approvati dalla Provincia, previo parere della Regione** e hanno validità di quindici anni, che può essere ridotta fino a dieci per particolari esigenze.

Per quanto concerne i contenuti tecnici dei PIF e gli aspetti operativi, la Circolare n.41 rimanda ai criteri provvisori approvati con D.G.R. n. 13899/2003, modificati dalla D.G.R. 675/2005.

Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura."
Art 4 (**Tutela e trasformazione del bosco**), comma 1, LR27/04 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 3 del 7 febbraio 2006 "Modifica leggi in materia di agricoltura".

1.2 Struttura del documento

Il presente documento mira a fornire con la maggiore chiarezza possibile obiettivi e contenuti relativi alla valenza paesistico-territoriale del PIF, che vengono di seguito presentati in forma schematica.

Esso si compone di un capitolo che introduce il rapporto che lega il PIF al PTCP nelle sue componenti territoriali e illustra la logica con la quale sono disciplinati i livelli previsionali e normativi di tali contenuti.

Con i capitoli tre, quattro e cinque si presenta la componente territoriale attraverso tre categorie funzionali che interessano la relazione tra PIF e PTCP: paesaggio, reti ecologiche e aspetti produttivi.

Ciascuno dei tre capitoli restituisce la logica con la quale il PTCP ha trattato (o dovrà trattare ai sensi della LR 12/05) il bosco nelle sue diverse componenti territoriali e individua gli elementi che il PIF deve prevedere per integrare i contenuti di carattere agroforestale con quelli di carattere territoriale, attraverso l'individuazione di perimetri e normative di maggior dettaglio rispetto alle previsioni del PTCP.

Il sesto capitolo illustra la competenza specifica che la L.R. 27/04 assegna al PIF in materia di pianificazione della viabilità agro-silvo-pastorale e nella predisposizione del relativo piano, in relazione alle finalità espresse dalla legge stessa e dalla normativa del PTCP (art. 83 NdA).

Il settimo capitolo è dedicato a puntualizzare alcuni elementi riferiti alle valutazioni ambientali che possono interessare il PIF: la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza sui S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale).

Nel capitolo otto sono specificati gli elaborati richiesti per integrare la componente territoriale del PIF, con indicazione relativa alla loro informatizzazione, necessaria per la trasposizione nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia.

Seguono poi tre allegati: nel primo sono indicate le procedure necessarie per l'approvazione definitiva del PIF da parte della Provincia e il suo recepimento quale piano di settore del PTCP, attraverso l'integrazione dell'iter procedurale, finalizzato ad evitare sovrapposizioni e "diseconomie procedurali". Il secondo allegato contiene le informazioni relative al numero e alla tipologia di elaborati del PIF da consegnare agli Uffici provinciali, per la gestione dell'iter di approvazione. Nel terzo allegato si dà conto dei riferimenti normativi utilizzati per la definizione del presente documento.

In Appendice sono invece forniti indicazioni, riferimenti ed i fondamenti metodologici e operativi posti alla base dell'individuazione degli ambiti soggetti a normativa prescrittiva nel PTCP, sia per quanto attiene alla tutela ambientale e paesistica, sia all'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola ai sensi della L.R. 12/05 .

CAPITOLO 2 – RACCORDO TRA PIF E PTCP E CONTENUTI TERRITORIALI DEL PIF

2.1 Raccordo tra PIF e PTCP

La nuova disciplina legislativa, come esposto nel capitolo precedente, assegna ai PIF la funzione di "Piani di Settore per l'attuazione del PTCP". Ciò determina la necessità che **i soggetti preposti alla redazione dei PIF**, oltre che operare nel tradizionale alveo degli studi e delle elaborazioni relative alle problematiche specificamente agro forestali, **intervengano anche ad effettuare approfondimenti relativi** ai caratteri che le aree boscate possono assumere in rapporto **alle tematiche e alle valenze territoriali che caratterizzano i contenuti del PTCP**.

È fondamentale in via preliminare segnalare tuttavia che i due diversi ambiti disciplinari (agro-forestale e paesistico-territoriale) non si relazionano tra loro secondo un criterio "gerarchico", tale da richiedere un sistema di disciplina nel quale si determinino elementi di prevalenza delle questioni paesistico territoriali rispetto alle problematiche di conduzione agro-forestale. Va anzi affermato che **la componente e la valenza paesistico territoriale si affiancano alla tradizionale componente di indirizzo gestionale come elemento integrativo**, di arricchimento della individuazione della gamma di valori che l'insieme delle aree boscate determina all'interno dei territori, della loro economia e della qualità del paesaggio e dell'ambiente.

In questo senso va affermato che l'insieme delle aree boscate costituisce una ricchezza importante per le economie locali, ma che il bosco costituisce anche un elemento di primaria e assoluta importanza quale matrice e serbatoio degli elementi della naturalità e della rete ecologica.

La consapevolezza, tuttavia, che alle fondamentali valenze precedentemente indicate si aggiungono anche valori di carattere paesistico e territoriale consente di allargare e completare l'ambito di studio e le proposte di intervento ad una complessiva "gamma" di funzioni e valori che ulteriormente rendono significativa e importante la presenza degli ambiti boscati all'interno del territorio.

Questa consapevolezza, supportata dagli indirizzi della L.R. 27/04 che assumono il carattere multifunzionale di tutti i boschi, concorre a raggiungere l'obiettivo di orientare la definizione di politiche e di regole di valorizzazione degli ambiti boscati, riconoscendo la molteplicità dei servizi e delle funzioni che ogni bosco svolge in relazione alle dinamiche evolutive e alle valenze ad esso attribuite nel tempo.

Il PIF deve quindi assegnare ad ogni bosco una funzione prevalente² con la quale si individua la fondamentale destinazione cui il bosco viene rivolto, senza disconoscere il ruolo che esso esercita rispetto alle altre funzioni previste dalla normativa. **Il PIF deve altresì individuare l'attitudine potenziale³ degli ambiti boscati** intesa come predisposizione di un bosco a erogare particolari beni o servizi.

Ciò costituisce un utile riferimento per la determinazione delle scelte relative agli aspetti gestionali del PIF, ma diventa anche strumento di valutazione delle scelte di carattere pianificatorio che lo stesso PIF, nella sua dimensione paesistico-territoriale, determina. A tale scopo risulta necessario porre in evidenza la matrice di costruzione di ogni singola funzione mediante l'elaborazione di mappe che restituiscano una scala di valori assegnati ad ogni unità di bosco individuata nel PIF.

Tali mappe potranno essere utilizzate come base di riferimento primario per il confronto con gli ambiti boscati cui il PTCP attribuisce un elevato grado di tutela prescrittiva. In particolare, come ampiamente illustrato nel capitolo 3, potrà essere effettuato un confronto con le prescrizioni e i perimetri assegnati ai "contesti di elevato valore naturalistico e paesistico" (art. 54 delle NdA) e ai "versanti boscati" (art. 57).

Quanto fin qui evidenziato induce a valutare positivamente l'indicazione regionale relativa all'introduzione della valenza di Piano di Settore del PTCP che la disciplina di legge attribuisce ai PIF, e ciò soprattutto per il fatto che la presenza all'interno del medesimo documento del quadro più specificamente agro-forestale e di quello territoriale potrà permettere di tenere costantemente raffrontate le esigenze di utilizzazione, valorizzazione e riqualificazione di ciascuna delle componenti, affinché l'insieme degli interventi mantenga il necessario corretto equilibrio tra le varie funzioni.

² Testo coordinato della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13899 Approvazione dei "Criteri per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale" - Allegato 1

³ *Ibidem*

I PIF si raccordano con la pianificazione territoriale su due livelli:

- **verticale** (art. 9 L.R. 27/2004)

I PIF devono essere redatti in coerenza con i contenuti dei Piani Paesaggistici (art. 135 D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42), dei Piani di Bacino, della pianificazione regionale delle aree protette (L.R. 86/1983) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, di cui costituiscono specifico Piano di Settore.

A loro volta gli strumenti urbanistici comunali devono recepire i contenuti dei PIF, le cui perimetrazioni dei boschi e le relative prescrizioni costituiscono automaticamente variante;

- **orizzontale** (art. 8 comma 2 L.R. 27/2004)

Il territorio provinciale sarà composto, per quanto attiene agli ambiti boscati, da un mosaico complesso dei Piani di Indirizzo Forestale redatti dai vari enti territorialmente competenti che dovranno essere messi in relazione uno con l'altro per formare il quadro complessivo delle previsioni.

Per quanto sopra esposto **uno degli obiettivi del presente documento è l'individuazione di criteri il più possibile uniformi nella redazione dei PIF. Tale uniformità** consentirà una più efficace interpretazione e gestione degli elementi forniti dai vari enti e **supporterà la Provincia, cui spetta l'approvazione definitiva, nella verifica delle coerenze e nella eventuale procedura di variante al PTCP che potrà prodursi.**

2.2 Contenuti territoriali dei PIF

Il PIF si configura quale Piano di Settore del PTCP come disciplinato dall'art. 17 delle Norme di Attuazione del PTCP. Necessita quindi di avere, oltre a quelli di natura forestale, elementi progettuali che ne contraddistinguono il carattere di "Piano che dettaglia i contenuti del PTCP". In questo senso risulta necessario che il PIF presenti ed evidenzi, sia nella componente cartografica che negli aspetti normativi e nella relazione, due serie di elementi: quelli a "valenza paesistico-territoriale" e quelli a valenza agro-silvo-pastorale.

Tali elementi, al fine di una più efficace lettura delle due componenti, devono essere esplicitati **dividendo "verticalmente" il PIF in due sezioni:**

- una relativa ai **contenuti paesistico-territoriali;**
- l'altra relativa agli **aspetti agroforestali** e ai conseguenti indirizzi gestionali.

La stessa ripartizione sarà utilizzata anche per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione e la cartografia.

I contenuti di carattere paesistico-territoriale sono così definiti:

- **contenuti previsionali e normativi di 1° livello:** sono quelli propri della scala del piano provinciale, che assegnano valenze territoriali di carattere generale e che risultano, laddove stabiliscono forme di tutela prescrittiva, riferimenti imprescindibili per la pianificazione locale. Il PIF può agire su questo livello proponendo integrazioni o modificazioni dei perimetri assegnati dalla Provincia ad ambiti sui quali esercita forme di tutela di tipo prescrittivo relative a contenuti essenziali e strategici che sono modificabili solo in presenza di motivazioni rilevanti, mediante variante al PTCP. Tra questi contenuti la L.R. 12/05 ha ulteriormente individuato le perimetrazioni degli ambiti destinati all'attività agricola, che saranno oggetto di adeguamento del PTCP;
- **contenuti previsionali e normativi di 2° livello:** sono quelli che non fanno riferimento alle categorie di analisi e pianificazione di 1° livello, ma a elementi di tutela di maggior dettaglio relativi ad aree che presentano valenze specifiche rispetto al contesto territoriale di pertinenza del PIF. Il PIF può definire forme di disciplina maggiormente dettagliate laddove gli studi effettuati abbiano fatto emergere elementi significativi del contesto locale per i quali si rende necessaria una specifica tutela e valorizzazione delle particolari connotazioni paesistico-territoriali presenti nell'ambito considerato.

Il PIF, dunque, agisce su due livelli previsionali e di disciplina relativi agli aspetti paesistico-territoriali:

- in quanto Piano di Settore del PTCP dettagliandone i contenuti e le disposizioni con perimetrazioni e norme adeguate alla propria scala di riferimento;
- in rapporto alle previsioni del PTCP, individuando eventualmente integrazioni e/o modifiche ai contenuti e ai dispositivi del Piano.

Le perimetrazioni dei boschi definite dai PIF, quali indicazioni di maggior dettaglio, andranno a costituire il riferimento primario per l'applicazione dei vincoli ambientali, paesaggistici e naturalistici disciplinati dalla legislazione vigente.

2.3 Contenuti territoriali dei PIF redatti dagli Enti gestori dei Parchi

In base all'art. 15 comma 7 della L.R. 12/05 e per effetto degli artt. 31 e 32 delle NdA del PTCP, nelle aree comprese nei territori classificati ai sensi della L.394/91 e della L.R.86/83, risultano prevalenti i contenuti territoriali previsti dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi, laddove essi siano già stati approvati.

Secondo tali indicazioni di legge, nella redazione dei PIF di parchi il cui PTC sia quindi già stato approvato (Parco Adda Nord, Parco del Serio, Parco dell'Oglio Nord e Parco dei Colli di Bergamo), possono essere forniti alla Provincia **i contenuti necessari alla definizione della Rete Ecologica Provinciale** (come definito al successivo capitolo 4).

Per i parchi sprovvisti di Piano Territoriale di Coordinamento, o comunque non ancora approvato (Parco delle Orobie Bergamasche), **il PIF assume come riferimento anche i contenuti paesistico-territoriali compresi nel PTCP** del quale restano validi tutti gli elementi previsti in via transitoria quest'ultimo ai sensi delle indicazioni contenute nell'art. 32 delle NdA. In questo caso, il PIF definisce gli elementi territoriali in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2.

2.4 Regime normativo degli ambiti boscati all'interno del PTCP vigente

All'interno del PTCP gli ambiti boscati sono stati considerati non tanto relativamente ai pur fondamentali caratteri agroforestali e alle conseguenti problematiche della regolamentazione e della conduzione, quanto invece in rapporto alle tematiche più generali del paesaggio, dei caratteri e delle risorse economiche che da essi derivano e della loro fondamentale funzione all'interno del sistema complessivo e integrato delle reti ecologiche.

All'interno dei PIF, risulta quindi necessario – per la peculiarità del rapporto con il PTCP – che il bosco venga trattato con logiche e linguaggi non più soltanto connessi ad una visione più specificamente tecnico-selvicolturale, ma anche in un'ottica di valenza paesistico-territoriale.

Tali aree sono inserite nel PTCP in ambiti territoriali diversi, disciplinati da specifiche normative, che tengono conto della presenza del bosco secondo diverse "categorie funzionali":

- il bosco come elemento connotativo del **paesaggio**;
- il bosco come componente delle **reti ecologiche**.

Con l'entrata in vigore della L.R. 12/05, come puntualmente documentato al successivo cap. 5 e in Appendice, il bosco dovrà essere considerato dal PTCP anche nei casi in cui assuma interesse specifico per la prevalenza di **funzioni produttive** e, quindi, si configuri come ambito destinato all'attività agricola.

CAPITOLO 3 – IL BOSCO E I PASCOLI D’ALTA QUOTA COME ELEMENTI CONNOTATIVI DEL PAESAGGIO

3.1 I contenuti paesistici del PTCP

In linea generale, pur attribuendo a tutte le aree boscate una valenza paesistica, il PTCP ha individuato ambiti con un differente grado di tutela, rapportandoli ad elementi di valenza diversa, disciplinati con specifici articoli nelle Norme di Attuazione. Allo stesso modo anche ai pascoli d’alta quota è stata riconosciuta un’elevata capacità di connotazione del paesaggio che corrisponde, nel PTCP, a un grado prescrittivo di tutela. Tali valenze sono state attribuite come di seguito indicato:

a) Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (art. 54) Versanti boscati (art. 57)

Alcuni ambiti boscati, prevalentemente quelli con caratteri connotativi di un’ampia estensione territoriale a rilevante caratterizzazione percettiva, sono stati individuati con norme di tutela improntate a forti elementi di salvaguardia e quindi a “prescrizioni”, se non di totale intangibilità, comunque con modesta possibilità di modificazione con interventi edilizi e infrastrutturali. Tali norme, che fanno riferimento agli artt. 54 e 57 delle NdA del PTCP, si applicano ai relativi ambiti, definiti nella Tav. E.2.2 ed hanno valore cogente rispetto alla normativa urbanistica e paesistico ambientale degli strumenti urbanistici locali.

La logica di perimetrazione di tali ambiti (puntualmente illustrata in Appendice) è stata quella di individuare “ambiti caratterizzati da un insieme articolato di elementi di valenza ambientale e paesistica con presenze di interesse storico, geomorfologico e naturalistico tali da determinare situazioni di particolare interesse in ordine alla necessità di azioni di tutela e valorizzazione” (art. 54 comma 1 NdA PTCP) e “aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico” (art. 57 comma 1 NdA PTCP). Tali ambiti sono caratterizzati da estensioni ampie e omogenee, tali da consentire la definizione del sistema paesistico secondo “ambiti d’area vasta” con valenze e significati paesistici omogenei e riconoscibili, pur con diverse configurazioni e collocazioni nel quadro territoriale provinciale.

b) Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi (art. 58) Versanti delle zone collinari e pedemontane (art. 59)

Altri ambiti boscati non vengono invece individuati specificamente all’interno delle cartografie del PTCP ma ne viene dichiarata la presenza e l’importanza, sia ai fini paesistici, sia ai fini agro forestali all’interno

delle zone individuate come "paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi" e come "versanti delle zone collinari e pedemontane".

La presenza del bosco all'interno delle aree di cui sopra, può essere precisata dalle elaborazioni condotte per la formazione dei PIF: le relative articolazioni costituiranno elemento di maggior dettaglio del Piano di Settore, ai sensi della normativa ambientale e paesistica prevista dalla disciplina del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

c) Pascoli d'alta quota (art. 56)

Altri ambiti che, pur non essendo boscati, appartengono al sistema ambientale montano sono i "pascoli d'alta quota", che costituiscono un elemento di grande rilievo per la configurazione del paesaggio bergamasco dei versanti e per la strutturazione storica del sistema insediativo. Il livello di tutela adottato dal PTCP per questi ambiti è di tipo prescrittivo in ragione della fragilità che connota questa porzione di paesaggio agrario di montagna, che, anche in funzione del rapporto con il sistema economico montano, è uno di quelli maggiormente soggetti a processi di scomparsa.

Il grado di prescrittività cui il PTCP assoggetta i pascoli d'alta quota rende necessaria, identicamente agli ambiti boscati, una ricognizione più puntuale e dettagliata dei relativi perimetri.

3.2 Modalità di individuazione dei contenuti paesistici nel PIF

In relazione alle valenze sopra indicate, il PIF definisce i contenuti di seguito indicati:

A - contenuti previsionali e normativi di 1° livello

Il PIF può intervenire sulle previsioni del PTCP (disciplina di 1° livello) indicando possibili modificazioni alle perimetrazioni degli ambiti di cui agli artt. 54 e 57, e 56, o alla loro normativa di riferimento.

A.1 Cartografia

La verifica del perimetro degli ambiti di tutela paesistica può condurre alla modifica delle previsioni esistenti (attraverso proposte di ampliamento o riduzione degli ambiti soggetti agli artt. 54 e 57, relativamente ai boschi e all'art. 56, per la disciplina relativa ai pascoli d'alta quota) o alla proposizione di nuovi ambiti da assoggettare alla disciplina dei medesimi articoli:

A.1.1 Ampliamento

Con la medesima logica con cui sono state effettuate nel PTCP, il PIF verifica le perimetrazioni sulla base degli esiti degli studi sul campo e può proporre motivatamente eventuali **ampliamenti del perimetro degli ambiti soggetti alla disciplina degli artt. 54 e 57, e dell'art. 56.**

A.1.2 Riduzione

Allo stesso modo il PIF può anche proporre la **riduzione dei perimetri già individuati nel PTCP** con il vincolo di cui agli artt. 54 e 57, laddove si verifichi una diversa e ridotta perimetrazione della superficie boscata effettiva oppure laddove vi siano frange boscate che si ritiene non debbano essere oggetto di tale perimetrazione ai fini della valenza paesistica.

Analogamente, attraverso il PIF, è possibile proporre la riduzione dei perimetri individuati dagli ambiti disciplinati dall'art. 56 quali pascoli d'alta quota.

In tal caso la proposta di ripерimetrazione in riduzione dovrà essere adeguatamente motivata con particolare accuratezza. Inoltre, poiché la riduzione del perimetro del bosco o dei pascoli d'alta quota all'interno delle tavole del PTCP comporta una variazione al Piano stesso, l'area esterna al nuovo perimetro dovrà essere oggetto di ridestinazione nell'ambito del processo di variante al PTCP. Il PIF, a tale scopo, dovrà integrare la proposta motivata di ripерimetrazione con una descrizione dettagliata, accompagnata da adeguati elementi di documentazione dei caratteri dell'area da escludere, al fine di consentire le valutazioni necessarie a individuare la nuova destinazione territoriale.

A.1.3 Nuovi perimetri

La definizione di nuovi elementi di valenza paesistica di 1° livello si attua anche mediante la proposizione, all'interno del PIF, di **nuovi perimetri di aree boscate o di pascoli d'alta quota, in ambiti non specificatamente individuati dal PTCP**, che si ritiene necessario assoggettare alla disciplina dei "contesti di elevato valore naturalistico e paesistico" o dei "versanti boscati" di cui agli artt. 54 e 57 delle NdA o alla disciplina dell'art. 56, per i pascoli d'alta quota.

A.2 Norme di Attuazione

Negli ambiti soggetti alla disciplina degli artt. 54 e 57 e dell'art. 56, o che si propone di assoggettare alla medesima disciplina, **il PIF** può proporre integrazione alla disciplina generale in ordine alla **indicazione di ulteriori tipologie di interventi ammissibili**, purché inerenti esclusivamente attrezzature e manufatti a destinazione pubblica e di interesse pubblico, indicandone le condizioni di ammissibilità.

La Provincia, verificate tutte le proposte di integrazione alla disciplina generale ed alla cartografia, valuterà l'eventuale loro recepimento attraverso le procedure di variazione del PTCP indicate al successivo Allegato 1.

B - elementi di valenza paesistica di 2° livello

Il PIF può formulare, all'interno degli ambiti individuati come "Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi" (art. 58) e come "Versanti delle zone collinari e pedemontane" (art. 59), o in altri ambiti territoriali, la proposta di perimetrazione di aree boscate che gli studi del PIF abbiano individuato come elementi significativi del "paesaggio locale" (di un versante, di una valle, ecc.), per i quali si rende necessaria una disciplina specifica per la tutela e la valorizzazione delle particolari connotazioni paesistiche che quell'ambito boscato determina nel territorio in cui si inserisce.

Il PIF, individuando tali perimetrazioni e disciplinandole con norme di 2° livello, assume carattere di **strumento paesistico di maggior dettaglio, da recepire nella componente paesistica dei Piani di Governo del Territorio.**

Negli ambiti soggetti a disciplina prescrittiva di cui agli artt. 54 e 57, nonché all'art. 56, i PIF possono proporre quale disciplina di 2° livello, tipica del dettaglio del Piano di Settore, indicazioni inerenti specifiche modalità di realizzazione degli interventi ammessi.

3.3 I concetti di "tutela" nel PTCP e nel PIF

La conservazione e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela, si attua attraverso divieti e/o restrizioni sugli interventi e sulle trasformazioni ammissibili. Ma è nella logica con la quale vengono definite e perimetrare le aree da sottoporre a tutela (in rapporto da un lato alla disciplina paesistica, dall'altro alla normativa di cui alla L.R. 27/04), che si possono verificare divergenze tra livelli e strumenti di pianificazione diversi.

E' necessario, infatti, sottolineare che **il concetto di tutela ambientale e paesistica cui il PIF fa riferimento, deve corrispondere il più possibile con quello espresso dal PTCP**, in particolare nella forma proposta attraverso gli artt. 54, 57 e 56 sopracitati.

Ciò viene sottolineato in quanto il concetto di tutela espresso dalla L.R. 27/04 è riferito alla necessità di conservazione del bosco e dei pascoli nelle loro connotazioni agroforestali.

Nel PTCP vengono individuate e cartografate le aree da sottoporre a tutela (secondo livelli definiti nei diversi articoli) ed a tale finalità devono essere orientate le proposte di tutela di 1° e/o 2° livello che il PIF individua nell'ambito della sua componente territoriale.

CAPITOLO 4 – IL BOSCO COME COMPONENTE DELLA RETE ECOLOGICA

4.1 Il bosco come componente della Rete Ecologica nel PTCP e nel relativo Piano di Settore

Tutte le presenze boschive contribuiscono alla formazione della Rete Ecologica Provinciale e sono elementi fondamentali per la garanzia e la sopravvivenza degli elementi inerenti la biodiversità.

La Rete ecologica della provincia di Bergamo, inquadrata nella Tav. E5.5 del PTCP, è oggetto, come previsto dall'art. 17 delle NdA del PTCP stesso, di specifico Piano di Settore che dovrà prevedere:

- a. il riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo;
- b. la riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future, attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;
- c. l'utilizzo ecosostenibile delle risorse ambientali rinnovabili.

4.2 Il ruolo del PIF nel disegno della Rete Ecologica Provinciale

In ordine ai contenuti inerenti il rapporto con la Rete Ecologica, il PIF non è strumento attuativo del PTCP ma è strumento importante per la proposizione di contributi integrativi e propositivi per la formazione del Piano di Settore.

In tal senso **esiste un rapporto biunivoco tra PIF e Piano di Settore della Rete Ecologica**, tale per cui le previsioni dei due piani si integrano vicendevolmente sia in rapporto agli ambiti di riferimento sia nella definizione dei contenuti normativi.

Il PIF, tuttavia, può contribuire con indagini e proposte di maggior dettaglio a fornire tutti gli elementi di approfondimento utili alla formazione del "Piano di Settore delle Rete Ecologica Provinciale" previsto dalla disciplina del PTCP e in particolare dagli **artt. 74 e 75 delle NdA**.

In tal senso, basandosi sull'attribuzione delle funzioni prevalenti e delle attitudini potenziali degli ambiti boscati considerati e facendo riferimento alle indicazioni dei citati artt. 74 e 75 la relazione del PIF, nella parte territoriale, può contenere un apposito capitolo e specifici elaborati cartografici con contributi atti a consentire l'individuazione del ruolo che le aree boscate si ritiene possano avere nella formazione della struttura naturalistica primaria (nodi, corridoi, sistema di relazioni funzionali della rete ecologica, ecc...).

Inoltre, nella definizione degli interventi compensativi previsti per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, devono essere tenute presenti le esigenze di conservazione e rafforzamento delle relazioni ecologico-paesaggistiche tra le diverse unità ecosistemiche del territorio.

In particolare nelle **aree con elevato coefficiente di boscosità**, di norma identificate con quelle di montagna e di collina (L.R. 27/04, art. 4, comma 4a) devono essere individuati tutti gli elementi utili alla salvaguardia e alla ricostruzione delle connessioni verticali tra le aree boscate di fondovalle e quelle dei versanti, nonché di quelle orizzontali, che possono garantire la continuità dell'equipaggiamento vegetale dei corpi idrici nei punti di confluenza (torrente-fiume, fiume-fiume, fiume-lago).

Nella **fascia di transizione tra pianura e collina**, ove si registra una netta cesura della continuità della trama verde tra le residue aree boscate del pianalto, spesso attestate al margine del reticolo idrografico minore e i serbatoi di naturalità distribuiti nel contiguo settore collinare montano, i varchi di connessione tra il fronte collinare e il settore pianiziale devono essere considerati come aree di primo interesse, sulle quali focalizzare gli interventi di compensazione al fine di contribuire al rafforzamento della funzionalità ecosistemica.

Per i **contesti con insufficiente coefficiente di boscosità**, di norma identificabili con le aree di pianura (L.R. 27/2004, art. 4, comma 4b), i rimboschimenti e gli imboschimenti previsti in compensazione alla trasformazione del bosco, si devono porre in stretta relazione alle indicazioni e alle finalità previste dal PTCP per il Piano di Settore, al fine di attuare una significativa azione di costruzione e di implementazione della infrastruttura ambientale provinciale.

In ogni caso si ritiene di particolare importanza l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.

CAPITOLO 5 – IL BOSCO COME ELEMENTO DELL'ECONOMIA FORESTALE E COMPONENTE DEL SISTEMA DEGLI "AMBITI AGRICOLI"

Tutti gli ambiti boscati presenti nel territorio provinciale rivestono, in vario modo, funzioni connesse alle attività agroforestali e, quindi, produttive.

La funzione produttiva attiene, pertanto, anche agli ambiti boscati soggetti a tutela assoluta o a "tutela di 2° livello" dal punto di vista paesaggistico, per i quali tuttavia l'utilizzo del bosco a fini economici dovrà trovare una disciplina tecnica che renda compatibili gli interventi con la necessità primaria di tutelare i caratteri del paesaggio.

Il PIF può quindi individuare, al di fuori degli ambiti soggetti alla disciplina paesaggistica di 1° e 2° livello (artt. 54 e 57), quei boschi esistenti o di nuova previsione nei quali la destinazione produttiva risulti essere *funzione prevalente* e, quindi, ove le necessità colturali potrebbero introdurre variazioni temporanee o permanenti.

Tale individuazione assumerà un particolare rilievo all'interno delle nuove disposizioni normative della L.R. 12/05, in materia di previsione del PTCP con carattere di prevalenza sulla pianificazione locale. L'art. 18 della L.R. 12/05 prevede infatti che, ove il PTCP abbia individuato ambiti a prevalente destinazione agricola, tale previsione assuma carattere prescrittivo per la pianificazione.

In questo senso il bosco, cui sia stata riconosciuta una preminente funzione produttiva, potrà entrare a pieno titolo nel novero dei boschi destinati alle attività agricole.

In tal caso, sotto il profilo delle valenze territoriali dei PIF, i **boschi aventi tali caratteristiche sono definiti come "Ambiti boscati a prevalente funzione produttiva"**.

La proposta di individuazione di detti ambiti **sarà successivamente valutata dalla Provincia e utilizzata in sede di adeguamento del PTCP alla L.R.12/05, al fine dell'individuazione degli "ambiti destinati all'attività agricola" aventi, ai sensi degli artt. 15 e 18 della stessa legge, efficacia prescrittiva e prevalente (e quindi vincolante) sui Piani di Governo del Territorio e sui Piani Regolatori Generali vigenti.**

Al fine di consentire che le indicazioni relative agli "Ambiti boscati a prevalente funzione produttiva" vengano individuate, avendo riguardo alle modalità con le quali nell'ambito dell'adeguamento del PTCP saranno perimetrati definitivamente tali ambiti quali "Ambiti destinati all'attività agricola", si rinvia alle precisazioni indicate in Appendice.

CAPITOLO 6 – VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Le Comunità Montane, la Provincia e gli Enti gestori dei Parchi, ognuno per il territorio di propria competenza, predispongono il Piano di Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (VASP) come componente specifica del PIF, in riferimento alla L.R.27/04, alla Circolare regionale n. 41 del 2005 (Prime indicazioni per l'applicazione della L.R. 27/04) e alla D.G.R. n. 7/14016 del 2003 (Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale).

Come disposto da quest'ultima delibera, tale piano dovrà contenere il censimento e la catalogazione della viabilità agro-silvo-pastorale, il regolamento d'uso e d'intervento sulle strade private e il soggetto gestore delle strade pubbliche. Potrà inoltre programmare gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli necessari alla realizzazione di nuove strade, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione dei boschi, evitando il degrado naturalistico e il progressivo abbandono di queste aree con il conseguente venir meno delle attività e delle professioni ad esso connesse.

Il transito sarà disciplinato da uno specifico regolamento comunale che, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e con i vari livelli di strumentazione urbanistica e coerentemente con i contenuti del PIF, stabilirà le modalità per le autorizzazioni al transito dei mezzi motorizzati e provvederà a segnalarne i divieti.

Su questi temi il PTCP (all'art. 83 delle NdA), indica che la viabilità esistente e futura potrà essere finalizzata al servizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'alpicoltura e anche di quei nuclei residenziali, di lavoro o agrituristici accessibili soltanto tramite tale viabilità. Il PTCP orienta inoltre l'uso delle strade agro-silvo-pastorali per escursioni di carattere turistico e naturalistico, ferma restando la necessità di una adeguata regolamentazione a livello locale.

CAPITOLO 7 –VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI S.I.C. E Z.P.S.

7.1 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

In relazione alla VAS, si forniscono di seguito alcuni elementi di riferimento.

La Regione Lombardia con la L.R. 12/05 ha recepito, all'art. 4 comma 1, la direttiva 2001/42/CEE, che prevede la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione di determinati piani e programmi che possono incidere significativamente sul sistema ambientale del territorio per il quale vengono elaborati. Detta legge prevede che la VAS, ove richiesta, debba essere effettuata durante la fase preparatoria del piano e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della procedura formale per l'approvazione, secondo quanto previsto dalle inerenti disposizioni legislative.

La Giunta Regionale, con propria delibera n. 8/1563 del 22 dicembre 2005, ha adottato il documento "*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*"⁴ che diventerà efficace solo a seguito della relativa approvazione da parte del Consiglio Regionale.

⁴ In rapporto agli indirizzi regionali, la predisposizione della VAS spetta all'ente stesso che elabora il piano in quanto soggetto **proponente** (che elabora il piano o il programma da sottoporre alla valutazione

Nel frattempo è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.152 del 03.04.06 "*Norme in materia Ambientale*" che nella Parte II disciplina, tra l'altro, la VAS, in recepimento della direttiva di cui sopra.

Il DDL approvato dal Senato nella seduta dello scorso 28.06.06, poi, ha prorogato al 31.01.07 il termine previsto dall'art.52, comma 1 del DLgs 152/06, relativo all'entrata in vigore della parte II di cui sopra.

7.2 Valutazione di incidenza sui S.I.C. e Z.P.S.

La circolare regionale n. 41 del 30 settembre 2005⁵ precisa che, per i PIF riguardanti aree comprese o interessate da Siti di Interesse Comunitario (SIC) oppure da Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'approvazione deve essere preceduta dalla Valutazione di Incidenza, così come previsto dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

Diversamente da quanto disposto dalla suddetta Circolare, con successiva nota della Direzione Generale Agricoltura dell'08.03.2006 prot. M1.2006 6049, la Regione ha poi precisato che la valutazione di incidenza riguarda anche le "attività selvicolturali", di cui all'art. 11 della L.R. 27/04 .

La necessità di valutazione di incidenza è peraltro ribadita dall'art. 17, comma 5, delle NdA del PTCP, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 08.08.2003 n.14106 .

Nell'ambito dell'iter di approvazione del PIF, sarà cura della Provincia trasmettere la documentazione alla Regione Lombardia – DG Ambiente (come specificato nell'Allegato 2), per la valutazione d'incidenza preventiva all'approvazione.

ambientale) che, trattandosi di piano di iniziativa pubblica, coincide con l'**autorità procedente** (la pubblica amministrazione che attiva le procedure di valutazione del piano/programma).

Documento principale della VAS è il **rapporto ambientale** che, come indicato dai riferimenti normativi sopra citati, deve:

- evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano;
- evidenziare le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione e programmazione (PTCP, PGT e altri strumenti);
- individuare le alternative assunte nella elaborazione del piano;
- individuare gli impatti potenziali e le misure di mitigazione o compensazione che devono essere recepite nel piano stesso.

⁵ La circolare n. 41 prevedeva che tale verifica non riguardasse le "attività selvicolturali", di cui all'articolo 11 della L.R. 27/2004, qualora condotte in osservanza delle norme forestali vigenti (r.r. 1/1993 e future "norme forestali regionali"), in quanto:

- le attività selvicolturali sono "strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio" (art. 6 comma 1 d. lgs. 227/2001);
- la conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura" (art. 4, comma 2, L.R. 27/2004).

CAPITOLO 8 – MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI

Di seguito viene fornita una sintesi delle componenti territoriali che costituiscono il PIF, con elencazione degli elaborati minimi utili ad esplicitarne i contenuti.

La Provincia si riserva di predisporre successive indicazioni per una legenda unificata e altri chiarimenti tecnici utili all'elaborazione delle cartografie di cui ai successivi paragrafi 8.2 e 8.3 .

8.1 Sintesi delle componenti territoriali del PIF

Fatti salvi gli elaborati previsti dalla L.R. 27/04, la documentazione del PIF dovrà essere divisa in due diverse parti, sia in relazione che nella normativa:

- l'una relativa alla "valenza territoriale";
- l'altra relativa alla "valenza forestale e gestionale".

A ciascuna di tali parti dovrà corrispondere un'adeguata cartografia, i cui contenuti saranno di seguito specificati per la componente territoriale.

La "sezione territoriale" del PIF dovrà quindi individuare in cartografia, esplicitare con adeguati approfondimenti in relazione e disciplinare nella normativa, i seguenti elementi:

a) DISCIPLINA DI 1° LIVELLO

a.1) per gli elementi disciplinati dagli artt. 54 e 57, il PIF può agire mediante proposte di intervento e modifica dei seguenti elementi prescrittivi:

- ampliamento delle aree boscate di cui agli artt. 54 e 57 delle NdA, o individuazione di nuove aree;
- riduzione delle aree boscate di cui agli artt. 54 e 57, con adeguata motivazione e descrizione dei caratteri delle aree da escludere dal perimetro;
- integrazione alla normativa degli artt. 54 e 57 con indicazione di eventuali ulteriori interventi di modificazione del bosco e relative condizioni di ammissibilità.

a.2) per gli elementi disciplinati dall'art. 56 il PIF può, con le stesse modalità previste per gli articoli 54 e 57, proporre la modifica in ampliamento, nuova individuazione o riduzione delle aree individuate come pascoli d'alta quota o, ancora, l'integrazione della normativa di riferimento del PTCP.

a.3) per gli ambiti interessati da boschi con prevalente funzione produttiva, il PIF può formulare motivate proposte di perimetrazione degli ambiti con tali finalità al fine di consentire alla Provincia, in fase di adeguamento del PTCP, l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 12/05.

b) DISCIPLINA DI 2° LIVELLO

b.1) per gli elementi disciplinati dagli artt. 54 e 57, possono essere formulate eventuali proposte di integrazione alla normativa con indicazione delle modalità di realizzazione degli interventi che possono comportare modificazioni del bosco, già ammessi dal comma 2 dell'art. 54 e dal comma 3 dell'art. 57.

b.2) per gli elementi disciplinati dall'art. 56, analogamente a quanto previsto per gli artt. 54 e 57, possono essere formulate eventuali proposte di integrazione alla normativa con indicazione delle modalità di realizzazione degli interventi già ammessi dal comma 2 dell'art. 56.

b.3) per gli ambiti boscati ricompresi nelle aree di cui agli artt. 58, 59 o altri il PIF, sulla base di valutazioni relative al ruolo che alcuni ambiti boscati possono rivestire nella caratterizzazione del paesaggio in particolari contesti del territorio oggetto di studio, può individuare specifici ambiti da assoggettare a "tutela paesistica e ambientale di interesse locale", definendo apposite perimetrazioni in cartografia e individuando specifiche norme di tutela e salvaguardia.

c) CONTRIBUTI CONOSCITIVI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

c.1) per gli ambiti boscati a valenza ecologica il PIF può procedere alla individuazione di tutti gli elementi utili alla definizione dei nodi, dei corridoi e del sistema dei collegamenti funzionali della rete ecologica, secondo i criteri degli artt. 74 e 75 delle NdA del PTCP, che saranno evidenziati anche con opportune indicazioni cartografiche.

8.2 Elaborati obbligatori

Gli elaborati previsti nel presente paragrafo costituiscono parte integrante del PIF. La Provincia, in fase istruttoria, effettuerà le valutazioni di sua competenza, apportando le eventuali modifiche nella fase di adozione dei PIF da parte della Giunta provinciale.

Fa eccezione la tavola 2 che, pur essendo elaborato obbligatorio, non fa parte integrante del PIF ma ha valenza di proposta per la successiva fase di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/05.

DISCIPLINA DI 1° LIVELLO

COMPONENTE PAESISTICA

Relazione tecnica esplicativa delle proposte inerenti alla disciplina di 1° livello, con motivazione delle eventuali proposte di modifica e integrazione alle perimetrazioni e alla disciplina degli ambiti soggetti agli artt. 54 e 57 delle NdA del PTCP;

Le norme di attuazione con indicazione delle proposte di modifica e integrazione;

TAVOLA 1 - scala 1:10.000 - "Proposte di integrazione e modifica dei perimetri degli ambiti a valenza paesistica", contenente:

- perimetro complessivo delle aree boscate presenti sull'intero territorio considerato;
- perimetro degli ambiti relativi ad eventuali proposte di ripermimetrazione o di nuova individuazione degli ambiti di cui agli artt. 54 e 57 delle NdA del PTCP, come indicato al paragrafo 3.2 punto A.1;
- perimetro degli ambiti relativi ad eventuali proposte di ripermimetrazione o di nuova individuazione degli ambiti di cui all'art. 56 delle NdA del PTCP, come indicato al paragrafo 3.2 punto A.1 .

COMPONENTE PRODUTTIVA

Relazione tecnica esplicativa dei contenuti e delle proposte inerenti specifiche indicazioni relative all'individuazione degli "ambiti boscati a prevalente funzione produttiva";

TAVOLA 2 – scala 1:10.000 - "Ambiti boscati a prevalente funzione produttiva", contenente la proposta di perimetro degli "ambiti boscati a prevalente funzione produttiva", come indicato al capitolo 5 del presente documento, ai fini dell'adeguamento del PTCP alla L.R. 12/05;

DISCIPLINA DI 2° LIVELLO

COMPONENTE PAESISTICA

Relazione tecnica esplicativa dei contenuti e delle proposte inerenti:

- la disciplina di 2° livello per gli ambiti di cui agli artt. 54 e 57, e 56;
- le proposte di perimetrazione di ambiti boscati aventi valore paesistico (per peculiari caratteri e connotazioni) a livello locale, da assoggettare a tutela paesistica secondo una disciplina propria dei caratteri degli ambiti stessi;

Le norme di attuazione del PIF quale Piano di Settore del PTCP, relative alla disciplina delle modalità di attuazione degli interventi già ammessi dagli artt. 54 e 57, e dall'art. 56, delle NdA del PTCP.

TAVOLA 3 - 1:10.000 - "Ambiti boscati costituenti gli elementi di rilevanza paesistica di livello locale", contenente l'individuazione dei perimetri degli ambiti boscati costituenti gli elementi di rilevanza paesistica di livello locale sopra indicati. Le perimetrazioni saranno riferite ai diversi tipi di tutela che si intendono individuare.

8.3 Elaborati facoltativi

I seguenti elaborati, facoltativi, non sono soggetti ad approvazione definitiva da parte della Provincia, ma verranno assunti da quest'ultima come elementi utili per la costruzione di un quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

CONTRIBUTI CONOSCITIVI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

Relazione tecnica esplicativa dei contenuti e delle proposte inerenti le caratteristiche degli ambiti boscati con funzione prevalente e attitudine potenziale naturalistica, in funzione del ruolo che le aree boscate possono avere nella formazione della Rete Ecologica Provinciale e in relazione alla individuazione delle aree destinate ad interventi compensativi.

TAVOLA 4 - scala 1:10.000 - "Elementi per la rete ecologica provinciale", contenente:

- proposta di tutti gli elementi utili all'articolazione della rete ecologica alla scala sovracomunale, secondo i criteri definiti agli artt. 74 e 75 delle NdA del PTCP;
- perimetro delle aree boscate destinate ad interventi di tipo compensativo.

8.4 Informatizzazione dei PIF

Al fine di consentire una corretta istruttoria, finalizzata all'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale e permettere la successiva trasposizione delle informazioni in essi contenuti nel SIT della Provincia (oltre che della Regione - DG Agricoltura, come già specificato nella circolare n. 41/05), si chiede che venga fornita una copia integrale del PIF su supporto informatico (CD-ROM) a corredo delle copie cartacee, come specificato all'All. 2.

Le caratteristiche informatiche del materiale fornito devono essere le seguenti:

Testi – I file contenenti testi, preferibilmente in formato Word per Windows con estensione: .doc, .rtf o .txt

Tabelle e dati – i file contenenti tabelle e dati in formato Excel o Access per Windows con estensioni: .xls, .mdb, .dbf

Dati geografici e tavole:

Nel caso di utilizzo del programma ARCGIS o ArcView 3.x, devono essere forniti gli shapefile per le features geometriche ed eventualmente i files in formato .eps per i layout grafici.

Nel caso di utilizzo di altri programmi, dovrà essere preventivamente contattata la Provincia di Bergamo - Servizio Pianificazione Territoriale e Grandi Infrastrutture - Ufficio Pianificazione Territoriale, per concordare specifiche modalità di scambio dei dati geografici informatizzati.

Tutti i dati forniti devono essere georeferenziati e il sistema di coordinate da adottare è Gauss-Boaga.

Per ogni shapefile fornito deve essere presente un file che ne descriva i contenuti, la struttura dei dati alfanumerici associati e le tabelle di decodifica di eventuali codifiche.

La Provincia supporta le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi nella predisposizione dei PIF attraverso la fornitura dei dati, in formato shape (o altro da concordare), raccolti presso il proprio SIT, ivi compresi i dati relativi al PTCP e agli Studi e Analisi di Settore, secondo il modello facsimile di richiesta allegato.

Per quanto attiene agli elaborati specifici di raccordo tra PIF e PTCP, di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3, si forniscono le seguenti indicazioni:

TAVOLA 1: "Proposte di integrazione e modifica dei perimetri degli ambiti a valenza paesistica"

Per la tavola deve essere fornito uno shapefile poligonale delle aree a bosco o a pascolo e delle aree in aggiunta e/o in sottrazione, relativamente allo strato PTCP fornito dalla Provincia relativo alla Tav.E2.2; le porzioni di perimetro di ogni area che coincidono con quelle di PTCP devono essere congruenti con quelle fornite (quindi non ridisegnati, ma ottenuti utilizzando i comandi di unione e intersezione).

Nella tabella dei dati associati devono essere presenti i campi:

- **CONFRONTO** (Text di lunghezza 1) che dovrà contenere i seguenti valori:
 - o **R** – Area di cui viene proposta l'eliminazione della tutela di 1° livello;
 - o **A** – Area di cui viene proposto l'ampliamento del perimetro di tutela di 1° livello o la nuova individuazione;
- **FID** (Intero lungo), che contiene un numero univoco identificativo di ogni area.

TAVOLA 2 "Ambiti boscati a prevalente funzione produttiva"

Per la tavola deve essere fornito uno shapefile poligonale, contenente gli ambiti boscati a prevalente funzione produttiva. Nella tabella dei dati associati deve essere presente il campo **PRODUTTIVO** (Text lunghezza 1) che conterrà la lettera **S** per tutti i poligoni con tali caratteristiche.

TAVOLA 3 "Ambiti boscati costituenti gli elementi di rilevanza paesistica di livello locale"

Per la tavola deve essere fornito uno shapefile poligonale delle aree oggetto di tutela di 2° livello. Nella tabella dei dati associati devono essere contenuti uno o più campi aventi il riferimento alla normativa di tutela.

TAVOLA 4 "Elementi per la rete ecologica provinciale"

Per la tavola devono essere forniti:

- gli shapefile (poligonali, lineari, puntuali) che identificano gli elementi utili alla definizione della rete ecologica provinciale. Nelle tabelle dei dati associati deve essere aggiunto il campo **RETECO** (Text lunghezza 50) che conterrà la tipologia degli elementi individuati;
- lo shape poligonale delle aree boscate destinate agli interventi di tipo compensativo. Nella tabella dei dati associata deve essere presente il campo **COMPENSA** che conterrà la lettera **S** per tutti i poligoni con tali caratteristiche.

Di seguito viene riportato il fac-simile di richiesta per l'acquisizione dei dati informatizzati predisposti dalla Provincia, che il Settore Pianificazione Territoriale mette a disposizione per l'elaborazione dei PIF.

Spett.le
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e
Grandi Infrastrutture
Ufficio Pianificazione Territoriale
Via G. Sora, 4
24121 BERGAMO

Il sottoscrittoin qualità didella *Comunità Montana/Ente Parco*, ai fini della redazione del proprio Piano di Indirizzo Forestale, in un quadro di convergenza di interessi nella raccolta ed elaborazione dei dati informatizzati inerenti al Piano, che ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n.27 del 28.10.04, costituisce specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,

CHIEDE COPIA A TITOLO GRATUITO DEI SEGUENTI DATI INFORMATIZZATI:

.....
.....,
in formato *shape file o cover di Arc Info*.

Dichiara di avere o avere in progetto o non avere un proprio Sistema Informativo Territoriale già operativo all'interno del proprio Ente e di avvalersi delle strutture interne o del seguente gruppo di lavoro o professionista, incaricato per l'elaborazione dei dati richiesti. Di tali dati si impegna a fare un uso interno all'Ente con esclusione assoluta di cessione a terzi, né gratuita né a titolo oneroso, né in tutto né in parte, se non previa specifica autorizzazione della Provincia, fatto salva la facoltà d'uso per il/i soggetto/i incaricato/i di cui sopra.

Prende atto inoltre che la stessa Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in caso di eventuali errori riscontrati nella documentazione rilasciata, concernente informazioni non ancora rese pubbliche e/o dati in fase di collaudo o aggiornamento e garantisce altresì di citare, durante l'uso di detta documentazione, la fonte di acquisizione.

Il sottoscritto s'impegna con l'Amministrazione provinciale:

1. a fornire a titolo gratuito i dati informatizzati in formato shape file o cover di Arc-Info, predisposti per l'elaborazione del Piano di Indirizzo Forestale, corredate di tutte le necessarie specifiche e strutture dati, una volta completato l'iter di approvazione o in altra fase, secondo le specifiche contenute nel documento di indirizzi di cui alla D.G.P....;
2. a consentire l'uso dei dati di cui al punto precedente all'interno del Sistema Informativo Territoriale Provinciale, quali livelli di integrazione/aggiornamento, previa citazione della fonte, in caso d'uso esterno.

Le attività di cui ai punti precedenti saranno definite nel dettaglio d'intesa con gli uffici del Servizio Pianificazione Territoriale.

N.B. Indicare il referente del procedimento e l'eventuale soggetto incaricato al ritiro del materiale

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

ALLEGATO 1 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il presente capitolo illustra la procedura di approvazione dei PIF, che scaturisce dall'integrazione di quella indicata dalla L.R. 27/04 con quelle previste per l'approvazione dei Piani di Settore e delle variazioni al PTCP di cui agli artt. 17, 21 e 22 delle NdA dello stesso, secondo un criterio di semplificazione ed economicità del procedimento. Al **par. 1.1** viene quindi evidenziata tale procedura, mentre nei paragrafi successivi vengono documentate le singole procedure che si sono considerate.

1.1 L'approvazione dei PIF secondo i disposti della L.R. 27/04, combinati con le procedure di approvazione dei Piani di Settore (compresi i casi che comportano variazioni al PTCP)

In rapporto alle varie procedure di seguito indicate (par. 1.2 e 1.3) viene definito **l'iter integrato che dovrà essere seguito per l'adozione dei PIF da parte delle Comunità Montane e degli Enti gestori dei Parchi** e per la successiva approvazione da parte della Provincia:

PROCEDURA INTEGRATA PER L'APPROVAZIONE DEI PIF DI COMUNITA' MONTANE E PARCHI

Settore provinciale referente: AGRICOLTURA	Comunicazione di avvio delle procedure ai Comuni interessati
	Convocazione incontro preliminare con i Comuni interessati
	Pubblicazione minuta 20 gg. per osservazioni
	Comunicazione avvenuta pubblicazione ai Comuni interessati
	Istruttoria della Provincia
	Adozione PIF
	Trasmissione PIF alla Provincia
Settore provinciale referente: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Acquisizione parere della Regione: 90 gg.
	Del. Giunta provinciale per Adozione (PIF + elaborati di variante al PTCP)
	Pubblicazione 60 gg. (deposito e avviso) del PIF + elaborati di variante al PTCP presso: - <i>Segreteria Provincia</i> - <i>Segreteria Comuni interessati + Albo</i> - <i>BURL</i>
	Trasmissione elaborati di variante a Comuni e C.M.
	Del. Giunta provinciale per controdeduzioni e Adozione definitiva (PIF + elaborati di variante al PTCP)
	Trasmissione alla Conferenza d'Ambito: parere 45 gg.
	Del. Consiglio Provinciale per Approvazione (PIF + elaborati di variante al PTCP)
	Pubblicazione BURL

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 27/04, l'approvazione dei PIF acquista efficacia con la pubblicazione sul BURL e la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, stabilite nel PIF, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti.

Nella tabella sopra riportata sono altresì indicati, per le due diverse fasi di predisposizione/adozione del PIF (i cui soggetti attuatori e responsabili del procedimento sono le Comunità montane e gli Enti gestori dei Parchi territorialmente competenti) e la successiva approvazione, i Settori provinciali referenti per l'istruttoria e che sono, rispettivamente, il Settore Agricoltura e il Settore Pianificazione Territoriale.

Questa differenziazione consente di identificare a quali uffici è necessario rivolgersi durante le due distinte fasi del procedimento; i Settori di riferimento si preoccuperanno, a loro volta, di coordinarsi con gli altri uffici provinciali cointeressati al fine di raccoglierne i rispettivi pareri di competenza.

Per quanto attiene ai temi paesistico-territoriali ed alle relazioni con il PTCP, invece, è opportuno indirizzarsi al Settore Pianificazione Territoriale anche nella fase di predisposizione/adozione del PIF.

Ai punti successivi si riportano schematicamente le diverse procedure dalla cui integrazione è derivata la tabella sopra illustrata.

1.2 L'approvazione dei PIF secondo i disposti della L.R. 27/04 (D.G.R. 01.08.03 n. 7/13899 e Circolare R.L. 30.09.05 n. 41)

La L.R. 27/04, all'art. 8 – comma 4, si limita ad indicare che **“I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni”**, rinviando al successivo comma 7⁶ la definizione delle procedure di approvazione degli stessi, intervenute con l'approvazione della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13899 e s.m.i. e della Circolare regionale 30 settembre 2005 n. 41, esplicativa della stessa.

Quest'ultima, modificando sostanzialmente quanto previsto dalla deliberazione regionale sopra richiamata⁷, definisce le attuali procedure di approvazione dei PIF, diversificando (come da tabelle che si riportano di seguito) tra quelli redatti dalle Comunità montane e dagli Enti gestori dei Parchi, e quelli redatti direttamente dalle Province cui spetta, in entrambi i casi, il compito dell'approvazione.

⁶ “Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, **la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.**”

⁷ Per la quale “i PIF venivano approvati dalle Comunità montane per i territori di loro competenza e dalle Province per il restante territorio”, mentre quelli “predisposti e adottati dagli Enti gestori dei Parchi regionali, erano approvati dalle Comunità montane o dalle Province sul cui territorio ricade il parco.”

In rapporto ai soggetti competenti per l'approvazione dei PIF vengono qui di seguito riassunti i relativi adempimenti procedurali:

PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIF PER COMPETENZA	
PIF PROVINCIA	PIF C.M. E PARCHI
Comunicazione di avvio delle procedure ai Comuni interessati	Comunicazione di avvio delle procedure ai Comuni interessati
Convocazione incontro preliminare con i Comuni interessati	Convocazione incontro preliminare con i Comuni interessati
Pubblicazione minuta 20 gg. per osservazioni	Pubblicazione minuta 20 gg. per osservazioni
Comunicazione avvenuta pubblicazione ai Comuni interessati	Comunicazione avvenuta pubblicazione ai Comuni interessati
	Adozione PIF
	Trasmissione PIF alla Provincia
	Istruttoria della Provincia
Acquisizione parere della Regione: 90 gg.	Acquisizione parere della Regione: 90 gg.
Approvazione in Consiglio Provinciale	Approvazione in Consiglio Provinciale

In relazione alla Circolare n. 41/05, che rimanda ai criteri provvisori approvati con DGR n. 13899/2003 (così come modificati dalla DGR n. 675/2005), si rappresentano all'interno della tabella che segue gli adempimenti, in capo alle Comunità montane e agli Enti gestori dei Parchi da effettuare nella fase preliminare all'adozione del PIF, di concerto con i diversi settori provinciali referenti di cui al precedente par. 1.1:

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE FASI DI PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEI PIF
Comunicazione di avvio delle procedure ai Comuni interessati
Convocazione incontro preliminare con i Comuni interessati
Conferimento incarico di stesura del Piano mediante stipula disciplinare di incarico (contratto)
Richiesta stesura del verbale delle direttive entro 20gg dall'inizio dei lavori di campagna
Effettuazione sopralluogo per stesura del verbale delle direttive entro 15gg dalla richiesta
Verifica e formulazione eventuali osservazioni durante esecuzione lavori di campagna
Consegna della minuta entro 12 mesi dalla sottoscrizione del verbale delle direttive
Pubblicazione minuta 20 gg. per osservazioni
Comunicazione di avvenuta pubblicazione ai Comuni interessati
Esame osservazioni ed eventuale recepimento nel piano
Operazioni di controllo entro 90gg dalla consegna della minuta: verifica conformità del piano a disposizioni normative, relazione preliminare e verbale delle direttive - <u>Verifica osservazioni raccolte</u>
Presentazione definitiva del piano entro 60-90gg
Adozione PIF
Trasmissione PIF alla Provincia

N.B.: su fondo grigio sono individuati gli adempimenti procedurali di cui alla L.R. 27/04 .

1.3 L'approvazione dei PIF quali Piani di Settore del PTCP

Poiché costituiscono specifico Piano di Settore (PdS) del PTCP, i PIF devono essere approvati anche in base alle procedure previste all'art. 17 delle Norme di Attuazione dello stesso PTCP.

La procedura di approvazione dei PdS del PTCP è riportata, sinteticamente, nella seguente tabella:

PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PIANI DI SETTORE - ART. 17 NdA PTCP
<i>L'elaborazione dei Piani di Settore si svolge mediante fasi di consultazione e concertazione che la Provincia attiva per ciascuno degli ambiti di cui all'art. 13, e relativi Tavoli Interistituzionali, se istituiti, o negli ambiti dei Comuni interessati, in caso di piani di settore stralcio.</i>
Adozione in Giunta Provinciale
Pubblicazione 60 gg. (deposito e avviso) presso:
<i>Segreteria Provincia</i>
<i>Segreteria Comuni interessati + Albo</i>
<i>BURL</i>
Tempo osservazioni: 60 giorni
Controdeduzioni e Adozione definitiva in Giunta Provinciale
Trasmissione alla Conferenza d'Ambito: tempo parere 45 giorni
Approvazione in Consiglio Provinciale
Pubblicazione sul BURL
<i>Art. 17 c. 9 - Qualora l'approvazione di Piano di settore comporti effetti di variante o modifica o adeguamento del PTCP, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 21, commi 3 e ss, e 22, commi 3 e 6.</i>

Come indicato all'ultima riga della suindicata tabella, il Piano di Settore può comportare effetti di variazione al PTCP (siano essi variante, modifica o adeguamento). In tal caso si pone la necessità di integrare ulteriormente la procedura di approvazione con i disposti normativi di cui agli artt. 21 - commi 3 e ss, che rimandano alle procedure di cui all'art. 22 - commi 3 e 6.

PROCEDURA ART. 22 c. 3
<i>La modifica al PTCP può essere approvata contestualmente all'approvazione di Piani, Programmi, Accordi, o altri atti o strumenti cui sia connessa. In tali casi, a fini dell'efficacia di modifica al PTCP, l'atto o strumento è da approvarsi con le procedure previste dalla rispettiva normativa di riferimento, integrata, ove occorra, con gli incumbenti previsti al comma 2.</i>
Pubblicazione 30 gg. (deposito e avviso) degli elaborati di variante presso:
- <i>Segreteria della Provincia</i>
- <i>Segreteria Comuni interessati + Albo</i>
Trasmissione elaborati di variante a Comuni e C.M.
Tempo osservazioni: 30 giorni
Controdeduzioni e Approvazione in Cons. Provinciale
Pubblicazione BURL

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA PROVINCIA

Vengono di seguito elencate schematicamente le informazioni relative al numero e alla tipologia di elaborati del PIF da consegnare agli Uffici provinciali, per la gestione dell'iter di approvazione.

a) Minuta del PIF

- **n. 1 copia cartacea** (*per istruttoria*)
- **n. 3 copie informatizzate su cd-rom** (*per istruttoria*)

b) Elaborati del PIF

- **n. 4 copie cartacee** (*per: istruttoria – deposito agli atti – Regione Lombardia/D.G. Agricoltura – Corpo Forestale dello Stato*)
- **n. 5 copie informatizzate su cd-rom** (*per: istruttoria – Regione Lombardia/D.G. Agricoltura – Regione Lombardia/D.G. Ambiente*)
- **n. 1 copia di tutte le cartografie in file vettoriali e di plottaggio su cd-rom** (*per istruttoria variazioni al PTCP*), secondo le specifiche di cui al par. 8.4

c) Studio per la VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI S.I.C. E Z.P.S.

- **n. 2 copie cartacee** (*1 per Regione Lombardia/D.G. Ambiente*)
- **n. 2 copie informatizzate su cd-rom** (*1 per Regione Lombardia/D.G. Ambiente*)

ALLEGATO 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12** *Legge per il governo del territorio, e s.m.i.*

a) MATERIA AGRO SILVO PASTORALE

- **Legge Regionale 28 ottobre 2004 n. 27** *Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*
- **Legge Regionale 4 luglio 1998, n. 11** *Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura*
- **Legge Regionale 7 febbraio 2006, n. 3** *Modifica leggi in materia di agricoltura*
- **DGR 01/08/2003 n. 7/13899** *Approvazione di criteri per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale*
- **DGR 08/08/2003 n. 7/14016** *Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale*
- **DGR 21/09/2005 n. 8/675** *Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L.R. 27/2004*
- **DGR 08/03/2006 n. 8/2024** *Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità*
- **DGR 27/07/2006 n. 8/3002** *Modifica alla DGR 8/675 del 21.09.05, di cui all'art. 4 comma 8 della L.R. 27/04 e dell'art. 4 del D.LGS.227/01*
- **Circolare Regionale 30 settembre 2005 n. 41** *Prime indicazioni per l'applicazione della L.R. 27/2004*
- **nota della Direzione Generale Agricoltura dell'08.03.2006 prot. M1.2006 6049** *Integrazioni Circolare n. 41 del 30.09.2005*

b) PARCHI, AREE PROTETTE E PAESAGGIO

- **Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86** *Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*
- **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** *Legge quadro sulle aree protette*
- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.*

c) VAS

- **Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001** *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** *Norme in materia ambientale*
- **Documento predisposto dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica nel dicembre 2005, in attuazione dell'art.4 LR 12/05** *Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale)*

d) S.I.C. e Z.P.S.

- **DGR 08/08/2003 n. 7/14106** *Elenco dei proposti SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza*
- **DGR 15/10/2004 n. 7/19018** *Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva 79/409/CEE*

APPENDICE - INDICAZIONI GENERALI SUI RIFERIMENTI E I FONDAMENTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI SOGGETTI A NORMATIVA PRESCRITTIVA NEL PTCP

LA TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA

Le seguenti note intendono fornire un sintetico contributo per la lettura di alcuni elementi costitutivi del progetto del PTCP della Provincia di Bergamo, riferiti in particolare agli ambiti montani e relativi alle situazioni di maggiore presenza delle superfici boscate e/o degli elementi di particolare valenza naturalistica e paesistica.

Per una più approfondita valutazione preliminare degli elementi che hanno condotto alla definizione e alla perimetrazione degli ambiti montani da assoggettare a disciplina prescrittiva, al fine di tutelare i caratteri e le componenti di particolare valore ambientale e paesistico, è necessario fare un primo riferimento agli studi preliminari al PTCP ed in particolare a quelli della sezione D, volume 4, inerente una prima approfondita analisi del patrimonio boschivo e forestale, nonché al volume 3 inerente il quadro complessivo delle analisi ambientali e paesistiche.

Quest'ultimo è stato redatto avendo come riferimento gli indirizzi proposti dalla Regione Lombardia per la formazione della componente paesistica dei PTCP, che precisava l'esigenza di procedere a studi ed analisi indirizzate alla suddivisione del territorio in Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio.

All'interno di tale individuazione, specificata cartograficamente nelle tavole allegate agli studi sul "Paesaggio e ambiente" precedentemente citati e sintetizzate nella tavola allegato E5.4 del PTCP relativa agli "Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica", appaiono evidenti le principali valutazioni in ordine ai valori ambientali e paesistici presenti e caratterizzanti l'insieme degli ambiti montani e delle singole specificità che ne qualificano le situazioni più significative.

In particolare la Tav. E5.4 individua, all'interno degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, tre fasce di caratterizzazione delle unità di paesaggio che vengono così denominate:

- **fascia alpina:** *"Paesaggi delle energie di rilievo";*
- **fascia prealpina:** *"Paesaggi della montagna e delle dorsali e delle valli prealpine";*
- **fascia collinare:** *"Paesaggi delle colline caratterizzati da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto" .*

All'interno di queste fasce sono successivamente individuati ambiti paesaggistici aventi particolari connotazioni i quali vengono, a loro volta, distinti in due aree tematiche.

La **prima** di tali aree tematiche è quella afferente ai "*Paesaggi della naturalità*" e comprende le "Aree di alta quota rupestri e piani vegetali culminali", le "Vedrette e nevai permanenti, ambiti a morfologia glaciale", i "Pascoli di alta quota posti sopra i limiti della vegetazione arborea e pascoli montani", le "Zone umide, aree di alto valore vegetazionale, biotipi e geotipi" e i "Versanti boscati del piano montano con praterie e cespuglieti, anche con forti affioramenti litoidi".

La **seconda** è quella relativa ai "*Paesaggi agrari e delle aree coltivate*" i quali, per la fascia prealpina e la fascia collinare, sono distinti in "paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato, di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: pascoli montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade", in "Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato, di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati pascoli" e, infine, in "Paesaggio antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale".

Gli esiti e le verifiche condotte sull'analisi puntuale, definita nel modo precedentemente indicato dagli studi sull'ambiente e il paesaggio, ha condotto ad effettuare una serie di valutazioni di sintesi sulla base delle quali sono state individuate le indicazioni di progetto relative alla "Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio", individuate dagli elaborati cartografici della Tav. E2 del PTCP e disciplinate dalle Norme di attuazione (Titolo II, artt. 46-59).

Rispetto all'articolazione delle "Fasce", degli "Ambiti paesaggistici" e delle "Aree a specifica caratterizzazione paesistica" individuate dagli studi e dalla cartografia di analisi del sistema paesistico, il PTCP individua un sistema di ambiti territoriali che, pur riferito alle articolazioni sintetizzate nella Tav. E5.4 tende in alcuni casi ad accorpare, in sistemi di tutela integrati e omogeneamente disciplinati, uno o più elementi costitutivi della componente paesistica.

Viene così individuato in un unico "*Sistema delle aree culminali*" l'insieme degli elementi che definiscono i paesaggi d'alta quota e allo stesso modo vengono individuati, in un'unica categoria di tutela, gli elementi che pur articolati in situazioni di varia caratterizzazione, determinano un quadro complessivo da tutelarsi nel suo insieme.

Sono stati invece autonomamente individuati e fatti oggetto di tutela specifica, mediante apposita normativa, i "Pascoli d'alta quota" e i "Versanti boscati", aventi maggiore ed autonomo rilievo sotto il profilo della caratterizzazione del paesaggio.

Gli elementi fin qui descritti, che sono disciplinati specificamente dagli artt. 54, 55, 56 e 57 delle NdA del PTCP, sono oggetto di una disciplina di tutela avente valore prescrittivo e sono quindi riconducibili a quella "disciplina di 1° livello" che è richiamata al par. 3.2 del presente documento. Il sistema delle aree afferenti al "Paesaggio agrario e delle aree coltivate", fortemente presente nella fascia prealpina e nella fascia collinare, trova invece la propria disciplina nell'art. 58 (Paesaggio montano debolmente antropizzato; paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi) e nell'art. 59 (Versanti delle zone collinari e pedemontane) delle sopra menzionate NdA.

La disciplina dei "Paesaggi agrari" non ha valore prescrittivo, ma assume caratteri di "direttiva" e cioè propone "[...] *indicazioni di finalità e modalità operative da osservarsi nella pianificazione alla scala subprovinciale e comunale [...]*", rispetto alla quale "[...] *gli strumenti urbanistici di carattere subprovinciale o locale possono discostarsi motivatamente*".

Tali ambiti sono quelli rispetto ai quali i PIF possono individuare "Elementi di valenza paesistica di 2° livello" e quindi introdurre mediante normativa propria, riferita alla verifica della presenza di elementi di rilevanza paesistica di carattere più specificamente locale, una "normativa di Piano di Settore" con la quale individuare una disciplina prescrittiva relativamente alle possibilità e alle modalità di intervento sugli ambiti stessi.

Tuttavia, mentre la normativa di 2° livello attiene soprattutto ad ambiti specifici del paesaggio locale, che saranno individuati in prima istanza sulla base delle valutazioni e della sensibilità dei soggetti (tecnici e istituzionali) che partecipano alla formazione dei PIF, le eventuali proposte di modifica alla tutela dei "Contenuti previsionali e normativi di 1° livello" dovranno inquadrarsi nella logica peculiare con la quale gli ambiti disciplinati dagli artt. 54, 55, 56 e 57 del PTCP sono stati individuati.

Ciò rende quindi essenziale procedere ad una attenta lettura dei documenti preparatori e della relazione di accompagnamento del PTCP, in particolare degli elaborati e delle relazioni già precedentemente indicate; più specificamente, per quanto concerne la Sez. D3 degli indirizzi e dei criteri individuati ai capitoli 7, 8 e 9 del volume "Paesaggio e ambiente", ma anche di quanto indicato nella relazione generale del PTCP in materia di "Paesaggio e ambiente".

Pare tuttavia utile esplicitare brevemente i criteri fondanti sulla base dei quali è stata individuata la disciplina avente valore prescrittivo.

Tale disciplina parte dalla considerazione che, come indicato all'art. 21 delle NdA, *"le previsioni costituenti il sistema di tutela delle aree di valenza paesistica, ambientale e storica sono da ritenere quali componenti essenziali e strategiche del Piano Territoriale"*.

Ovviamente tale disciplina deve essere valutata alla scala propria del Piano Territoriale e, quindi, relativamente alla individuazione di "elementi paesistici di grande rilievo per la configurazione del paesaggio bergamasco".

Per questa ragione non sono stati individuati tutti i versanti boscati ma quei versanti che, per dimensione e per continuità, assumono una valenza di carattere unitario e sostanzialmente uniforme per tutto l'arco della fascia alpina e prealpina della nostra provincia.

Non sono state invece considerate ai fini della definizione di una disciplina di carattere prescrittivo (e quindi vincolante) i pur numerosi ed ampi ambiti boscati che presentano caratteri spesso mutevoli di zona in zona e, di conseguenza, configurazioni anche fortemente differenti non riconducibili ad un sistema unitario e omogeneo su tutto l'arco del territorio montano.

In sostanza, l'indicazione di tutela dei versanti boscati è stata prevalentemente rivolta alle grandi formazioni boschive delle conifere o ad altre formazioni aventi una forte copertura territoriale, con esiti di caratterizzazione del paesaggio diffusa e sostanzialmente omogenea, pur se riferita a diversi punti del territorio.

È così che, all'interno della fascia alpina e prealpina, restano molte aree coperte da boschi che sono state individuate all'interno della categoria del "Paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato" o del "Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi", disciplinate dall'art. 58 delle NdA.

Altre formazioni boschive, con forte prevalenza di latifoglie, spesso miste a colture legnose sono invece ritrovabili all'interno della fascia collinare e sono disciplinate dall'art. 59 delle NdA.

Le presenze boschive degli ambiti soggetti alla disciplina degli artt. 58 e 59 sono quelle che – come si è già detto – potranno essere oggetto di specifiche valutazioni di carattere paesistico per la definizione della disciplina di 2° livello.

In sostanza, quindi, nell'ambito degli studi e delle proposte per la "componente territoriale dei PIF" si ritiene di particolare importanza (ai fini di giungere a una indicazione di maggiore dettaglio propria della scala 1:10.000 del PIF anziché di quella 1:25.000 del PTCP) che tali strumenti effettuino una valutazione dei perimetri degli ambiti già individuati come versanti boscati e, attraverso una più puntuale verifica dei caratteri delle aree boschive, proponano le eventuali modifiche che possono essere ritenute opportune – sia in estensione che in riduzione – per meglio definire l'esatta configurazione degli ambiti che si caratterizzano per la presenza degli elementi essenziali alla percezione delle presenze vegetazionali di grande rilievo, che costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili per la percezione paesistica degli ambiti montani ferma restando, come si è più volte detto, la possibilità per gli elementi paesisticamente significativi alla scala locale, di individuare una disciplina prescrittiva di 2° livello.

Non va inoltre dimenticato che il PTCP assoggetta a disciplina prescrittiva anche i pascoli d'alta quota (per i quali vale identicamente la necessità di una ricognizione più puntuale e dettagliata dei perimetri), ma soprattutto a tale disciplina assoggetta anche ampie aree che vengono individuate in cartografia e in norma come "Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico".

Mentre le prescrizioni relative ai versanti boscati fanno riferimento ad ambiti sostanzialmente omogenei per una forte prevalenza della copertura arborea, gli ambiti di elevato valore naturalistico e paesistico, disciplinati dall'art. 54 delle Nda, fanno riferimento a vaste superfici territoriali connotate "*da un insieme articolato di elementi di valenza ambientale e paesistica, con presenze di interesse storico, geomorfologico, e naturalistico tali da determinare situazioni di particolare interesse [...]*".

In tali ambiti non necessariamente prevale la presenza di impianti arborei d'alto fusto, ma è stata riscontrata una situazione complessa di elementi tale comunque da caratterizzare fortemente il contesto ambientale e da incidere in maniera significativa sulla percezione del paesaggio.

Agli effetti delle possibili proposte di modificazione che potranno essere definite all'interno della componente territoriale dei PIF, anche in questo caso i PIF stessi potranno muoversi nell'ottica della definizione a livello di maggiore dettaglio dei perimetri interessati da queste previsioni prescrittive.

GLI AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

L'entrata in vigore della disciplina degli artt. 15 e 18 della L.R. 12/2005, in base alla quale anche i perimetri degli "Ambiti destinati all'attività agricola" acquistano "efficacia prevalente" sulla pianificazione locale, rende necessario individuare in sede di adeguamento del PTCP, anche quei territori boscati che si ritiene possano essere principalmente destinati o destinabili a funzioni produttive nell'ambito dell'economia agroforestale.

Appare quindi necessario fornire alcune specifiche indicazioni relative al tema dei **boschi produttivi quali "Ambiti destinati all'attività agricola" (di cui all'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 12/2005).**

Va preliminarmente precisato che, secondo la nuova disciplina urbanistica regionale, l'attività agricola viene riconosciuta a tutti gli effetti quale "attività produttiva primaria" e quindi come componente essenziale del sistema economico.

Ciò implica il fatto che l'individuazione degli ambiti da destinare all'attività agricola appartiene al sistema delle scelte strategiche del PTCP e non solo ad una mera valutazione denotativa delle potenzialità dei suoli.

Per questa ragione, l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola non potrà quindi limitarsi alla sola constatazione della "attitudine", derivante dalla presenza in un determinato ambito di essenze arboree utilizzabili a fini produttivi, ma dovrà essere connessa alla verifica della effettiva possibilità del loro "sfruttamento" a fini economico-imprenditoriali.

In questo senso il PTCP dovrà seguire criteri di individuazione che tengano conto delle seguenti questioni generali:

- la natura specifica degli "ambiti destinati all'attività agricola" all'interno del PTCP (e quindi anche dei boschi produttivi utilizzabili a tal fine) non potrà derivare da meri elementi di ordine denotativo (caratteri dei suoli che ne determinano la potenziale vocazione agricola) ma dovrà essere effettuata sulla base di una **valutazione strategica di destinazione dei suoli** (individuazione degli ambiti che, all'interno di quelli che presentano vocazione agricola, si ritiene possano e debbano essere destinati alle attività dell'agricoltura intesa come attività economica);
- nel caso specifico degli ambiti boscati che, sotto il profilo dei caratteri vegetazionali presentano una attitudine produttiva, la loro assimilazione alla categoria degli "ambiti destinati all'attività agricola" potrà essere effettuata solo nel caso in cui le aree boscate presentino tutte le condizioni (non solo vegetazionali ma anche di accessibilità, di redditività potenziale in grado di sostenere le esigenze economiche di attività aziendali, ecc.) necessarie per essere effettivamente inserite nel novero delle aree da destinarsi all'esercizio dell'attività agricola, intesa in senso economico-imprenditoriale.

Tuttavia, deve essere precisato che l'elemento prioritario e prevalente nella struttura del Piano Territoriale è quello relativo alla tutela e alla salvaguardia ambientale e paesistica; per cui, rispetto all'insieme degli ambiti boscati che, in considerazione di quanto precedentemente indicato, potrebbero essere definiti come "*destinati o destinabili all'attività agricola*", gli ambiti stessi dovranno essere comunque - e in forma prioritaria - valutati nei profili relativi alla presenza di eventuali situazioni di particolare rilevanza ambientale e paesistica.

In presenza di tali situazioni si dovrà applicare il "criterio della prevalenza", in base al quale diverrà prioritario definire normative di tutela che avranno carattere prevalente rispetto alla possibilità di dare liberamente attuazione a tutti gli interventi, anche infrastrutturali, necessari alla effettiva e piena rispondenza alle esigenze dell'attività, che potranno portare a limitazioni anche incidenti sugli aspetti dell'economia agroforestale.

Conseguentemente, mentre la componente agroforestale dei PIF sarà volta all'individuazione delle potenzialità complessive sotto il profilo vegetazionale e funzionale delle aree boscate (le quali, quindi, saranno definite quali "aree a vocazione produttiva"), la componente territoriale dei PIF/Piani di Settore del PTCP dovrà fornire gli elementi necessari a comprendere quali ambiti boscati possano essere definiti come "ambiti destinati all'attività agricola".

A tal fine, i PIF dovranno individuare le superfici boscate con vocazione produttiva secondo le tre seguenti categorie:

- ambiti boscati a vocazione produttiva che, per mancanza delle condizioni di infrastrutturabilità o per altre condizioni fisiche o geomorfologiche che ne impediscono di fatto l'utilizzabilità, non possono essere individuati come destinabili all'attività agricola *nelle forme economiche della conduzione imprenditoriale*;
- ambiti boscati a vocazione produttiva che, per esigenze di tutela ambientale e paesistica, debbono essere assoggettati a forti limitazioni relativamente alle possibili modalità di intervento a fini di utilizzazione agroforestale;
- ambiti boscati a vocazione produttiva che possono effettivamente essere volti all'utilizzazione del patrimonio agroforestale in termini di valorizzazione economico imprenditoriale.

Solo all'interno degli ambiti della terza categoria il PTCP individuerà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 15 e 18 della L.R. 12/2005, gli "ambiti destinati all'attività agricola".

CONCLUSIONI

In conclusione, si può quindi affermare che le valutazioni e le proposte progettuali che potranno essere definite nell'ambito della formazione della componente territoriale dei PIF saranno in grado di muoversi su due diversi livelli di approfondimento.

Il **primo** relativo alla definizione, nell'ottica del maggiore dettaglio, di eventuali proposte di modifica dei perimetri degli ambiti che il PTCP ha definito all'interno del sistema dei "Paesaggi della naturalità" e, in particolare, dei perimetri dei "Contesti di elevato valore paesistico e naturalistico", dei "Pascoli d'alta quota" e dei "Versanti boscati".

Essendo questi elementi, costitutivi della struttura delle "Componenti essenziali e strategiche del Piano", dovranno essere assunti criteri di lettura dei valori ambientali e paesistici e metodologie di verifica e di eventuale ridefinizione dei perimetri coerenti con quelli con i quali si è proceduto nell'ambito della formazione del PTCP e che sono stati precedentemente in sintesi richiamati.

Il **secondo** relativo alla individuazione di situazioni, di ambiti e di aerali che, pur non appartenendo ai grandi elementi di configurazione del paesaggio bergamasco nel suo insieme, costituiscono una caratterizzazione importante ed essenziali del paesaggio locale.

L'individuazione di tali elementi è lasciata alla valutazione e alla sensibilità dei tecnici e dei decisori locali, che opereranno secondo modalità più legate alla percezione dei caratteri paesistici dei singoli contesti, rispetto ai quali definire gli elementi che si riterrà opportuno far oggetto di disciplina prescrittiva.

La possibilità di agire secondo criteri propri all'interno dei PIF rende tuttavia necessario, agli effetti della verifica e dell'approvazione degli stessi da parte della Provincia, che gli indirizzi metodologici ed i criteri assunti per la definizione degli elementi prescrittivi di 2° livello siano chiaramente esplicitati.